

(<sup>1</sup>) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 zone II e III,
- 05 Algeria,
- 06 Giappone,
- 07 Corea del Sud,
- 08 zona VIII,
- 09 Zaire,
- 10 zona II b.

(<sup>2</sup>) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

(<sup>3</sup>) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

(<sup>4</sup>) La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita del paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 ad eccezione delle impurità relative ai grani (diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi) : per un massimo di 7 %, di cui 5 % di frumento tenero o di altri cereali.

---

**NB :** Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/87 (GU n. L 144 del 4. 6. 1987).